CAMERA DEI DEPUTATI N. 1187-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **BOZZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SCELBA)

alla Presidenza il 22 ottobre 1954

Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme

Presentata alla Presidenza il 12 dicembre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto all'esame e all'approvazione della Camera concerne la delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme.

Nessuna obbiezione la I Commissione permanente ha mosso circa la legittimità della delega, che risponde a tutti i requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione, né circa l'opportunità di demandare al Governo l'esercizio della potestà legislativa nella materia *de qua*, che è prevalentemente tecnica.

Il disegno di legge mira a rendere meno gravosi e formalistici i rapporti fra cittadini e pubblica Amministrazione per ciò che concerne la documentazione necessaria per ottenere questa o quella prestazione dai pubblici uffici. È noto come, allo stato attuale, la legislazione al riguardo sia poco organica e imponga ai privati l'onere di esibizione di atti diversi, a volte per fornire la prova del possesso di requisiti di cui già l'Amministrazione dispone, con grave nocumento per gli interessati, costretti a inutili spese e a perdita di tempo.

È opportuno ricordare che già la legislazione si è avviata a dare sodisfazione all'istanza reclamata dalla pubblica opinione e intesa a semplificare sia gli adempimenti necessari per l'emanazione da parte della pubblica Amministrazione degli atti richiesti dai privati sia lo svolgimento delle relative procedure: in questa direzione segna un passo notevole il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 358 (pubblicato in

Gazzetta Ufficiale n. 151 del 6 luglio 1954), che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Qui è da auspicare:

1°) che venga continuata ed estesa l'opera di revisione di molte aree della nostra legislazione, al fine di renderla più organica e di più facile intelligenza ai cittadini: per il quale scopo strumento prezioso si rivela l'istituto del testo unico;

2°) che le semplificazioni procedurali, introdotte dal decreto presidenziale citato e da quello che verrà emanato in applicazione della legge-delega di cui si parla, vengano adottate anche dagli enti pubblici locali (Regioni, province, comuni) e dagli altri enti e istituti pubblici;

3°) che all'opera di semplificazione e di ammodernamento, che si va attuando mediante il comando della legge, si accompagni quella, non meno necessaria e utile, delle istruzioni ministeriali, che valgano a scuotere prassi di esasperante formalismo, metodi di lavoro antiquati se non addirittura arcaici.

La semplificazione dei rapporti fra cittadini e pubblica Amministrazione, lo snellimento delle procedure, lo svecchiamento dei metodi di lavoro, l'abbandono della mentalità routinière, sono tutte mete indispensabili da raggiungere per quella riforma della pubblica Amministrazione, che è nei voti di tutti.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame descrive l'ambito della potestà legiferante delegata al Governo e il fine cui questa deve tendere.

L'articolo 2 detta i principî e i criteri direttivi ai quali si deve inspirare il Governo nell'esercizio dell'attività normativa.

La lettura e lo spirito dell'articolo 2 sono di tanto chiara intelligenza che vano sarebbe ogni discorso per illustrarlo.

In merito al n. 1°) la Commissione ha rilevato l'opportunità di sostituire all'espressione « elementi di fatto o requisiti personali » l'altra « elementi di fatto o requisiti obbiettivi ». Il qual emendamento vuol esprimere questo concetto: che il controllo *ex officio* e l'accertamento diretto da parte della pubblica Amministrazione possono riguardare soltanto elementi o requisiti di carattere meramente obbiettivo, con esclusione di ogni sfera di discrezionalità o di apprezzamento personale.

In ordine al n. 2°) la Commissione è stata concorde nel ritenere necessario sopprimere l'avverbio « complessivamente », ritenendolo o superfluo o inutilmente limitativo.

Il n. 3°) prevede la possibilità di consentire, nei congrui casi, la produzione di copie fotografiche, autenticate da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e certificati originali.

È noto come anche il Codice civile annetta, entro certe condizioni, efficacia probatoria alle riproduzioni meccaniche di fatti o di cose (articoli 2012 e 2019). La facoltà per il privato di servirsi della forma di rappresentazione fotografica, in luogo della produzione dell'atto o certificato originale, costituisce un vantaggio la cui importanza ognuno facilmente apprezza.

La Commissione ha apportato due emendamenti, che non toccano la sostanza del principio:

a) ha inserito l'avverbio « anche » tra le parole « la produzione » e quelle « di copia fotografica », per far intendere meglio il concetto, che del resto era implicito nella *ratio* del criterio direttivo, che in luogo degli atti e documenti originali possono essere prodotte copie di questi anche se non fotografiche, purché debitamente autenticate;

b) ha inserito un ultimo alinea, al fine di stabilire, mediante la legge delegata, particolari agevolazioni per le autenticazioni.

A nessun rilievo hanno dato luogo i numeri 4°) e 5°) dell'articolo 2 e l'articolo 3.

BOZZI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a procedere, con norme aventi efficacia di legge, alla revisione delle disposizioni legi-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

slative concernenti la produzione di atti e certificati agli organi della pubblica Amministrazione per l'emanazione di provvedimenti a richiesta o nell'interesse dei privati, al fine di semplificare gli adempimenti necessari e lo svolgimento delle relative procedure.

ART. 2.

La revisione di cui all'articolo 1 sarà condotta con i seguenti criteri direttivi:

1°) ridurre al minimo indispensabile gli atti e certificati da esibirsi dall'interessato, eliminando in particolare l'obbligo della documentazione per quelle circostanze, elementi di fatto o requisiti personali che debbano essere controllati di ufficio o possano essere direttamente accertati dall'Amministrazione competente o siano già a sua legale conoscenza per precedenti documentazioni acquisite riflettenti la stessa persona;

2°) sostituire, nei congrui casi, all'obbligo della presentazione di separati atti e certificati, l'esibizione per la relativa trascrizione o annotazione all'Ufficio competente di un documento di identità personale o di altro documento che complessivamente contenga e attesti i dati e requisiti richiesti;

3°) consentire, nei congrui casi, la produzione di copie fotografiche, autenticate da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e certificati originali;

4°) eliminare in via di massima la legalizzazione delle firme, sostituendo ad essa eventualmente un sistema di diretto controllo della autenticità formale del documento esibito;

5°) supplire o completare, ove occorra, la documentazione con una dichiarazione dell'interessato, da rilasciarsi al pubblico funzionario sotto la personale responsabilità del dichiarante e con le garanzie necessarie a tutela della pubblica fede.

ART. 3.

Le norme delegate saranno emanate, in uno o più testi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

La revisione di cui all'articolo 1 sarà condotta con i seguenti criteri direttivi:

1°) ridurre al minimo indispensabile gli atti e certificati da esibirsi all'interessato, eliminando in particolare l'obbligo della documentazione per quelle circostanze, elementi di fatto o requisiti obbiettivi che debbano essere controllati di ufficio o possano essere direttamente accertati dall'Amministrazione competente o siano già a sua legale conoscenza per precedenti documentazioni acquisite riflettenti la stessa persona;

2°) sostituire, nei congrui casi, all'obbligo della presentazione di separati atti e certificati, l'esibizione per la relativa trascrizione o annotazione all'Ufficio competente di un documento di identità personale o di altro documento che contenga e attesti i dati e requisiti richiesti;

3°) consentire, nei congrui casi, la produzione anche di copie fotografiche, autenticate da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e certificati originali, stabilendo particolari agevolazioni per le autenticazioni;

4°) *Identico.*

5°) *Identico.*

ART. 3.

Identico.